

ACCONTI PROVVISORIALI: RIMBORSO IRPEF

di Fabio Balestra

Premessa

La gestione della fiscalità diretta di un agente di commercio è stata più volte chiarita in questi anni sia dalla prassi ministeriale (R.M. 91/2006) che dalla Giurisprudenza. Tuttavia può accadere che la pratica commerciale stabilisca accordi tali da far vacillare alcuni concetti che si pensavano ormai assodati.

E' questo il caso che qui si disamina di un agente di commercio che vede corrisondersi acconti provvisoriali più alti di quelli spettanti sulla base dei prospetti provvisoriali che indicano il totale di provvigioni maturate.

Difatti un particolare accordo con la direzione commerciale della ditta mandante stabilisce un acconto fisso di provvigioni senza determinare a fine anno alcun obbligo di conguaglio, ma evidenziando solamente l'emersione di un debito nei confronti della ditta mandante (il cui saldo avverrà in tempi non ben stabiliti).

Evidentemente tale particolare fattispecie porta in errore chi predispone il modello UNICO del cliente che chiede a questo punto come provvedere a determinare correttamente le imposte richiedendo inoltre i rimborsi nel caso sia possibile.

La problematica non può che riguardare anche i contributi previdenziali versati in eccedenza.

Il principio di competenza

In merito alla corretta individuazione dell'esercizio di **competenza delle provvigioni attive** e passive derivanti dalla stipula di un contratto di agenzia di cui agli articoli 1742 e ss. c.c. è intervenuta negli ultimi anni sia la R.M. n. 115/2005 che la R.M. n. 91/2006.

Con riguardo alle provvigioni attive spettanti agli agenti di commercio ai fini della corretta individuazione del relativo periodo di competenza occorre riferirsi al comma 2, lettera b, dell'**articolo 109 del TUIR** secondo cui :

“i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti ... alla data in cui le prestazioni sono ultimate”.

In linea generale, con riferimento alle prestazioni di servizi la verifica del momento della relativa ultimazione rilevante per la determinazione del periodo di competenza dei connessi componenti reddituali, deve essere effettuata tenendo in considerazione la disciplina codicistica specificamente prevista per ciascuna tipologia contrattuale.

In particolare, a seguito delle modifiche intervenute alla disciplina civilistica del contratto di agenzia ad opera del decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65, è stato ritenuto corretto individuare **il momento di ultimazione della prestazione** e, conseguentemente, il concorso del relativo compenso alla formazione dell'imponibile dell'agente nella **data** in cui si verifica la **stipula del contratto concluso** grazie all'intervento di quest'ultimo.

Al riguardo si osserva che le conclusioni raggiunte nel citato documento di prassi devono essere apprezzate alla luce della nuova formulazione dell'**articolo 1748 Codice Civile**.

Quest'ultimo stabilisce che l'agente ha diritto alla provvigione

"per tutti gli affari conclusi durante il contratto ... quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento" (comma 1) e "Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico" (comma 4).

Nella risoluzione n. 115/E del 2005, è stato chiarito che si deve ritenere ultimata la prestazione e quindi **imponibile** il relativo **compenso** in capo all'agente nel **momento** in cui, ai sensi del primo comma dell'articolo 1748 C.C., **sorge il diritto alla provvigione**, ovvero alla data in cui si verifica la stipula del contratto procurato tra il preponente ed il terzo dovendosi in tale momento considerare conclusa la prestazione da parte dell'agente, atteso che il suo obbligo è, come recita l'articolo 1742 del codice civile, quello di promuovere la conclusione del contratto.

Risulta assolutamente **irrilevante il momento di esigibilità** del compenso per la prestazione svolta dall'agente, **eventualmente previsto in contratto**, ai sensi

del comma 4 del citato articolo 1748 del codice civile, allo scopo di dilazionare il pagamento della provvigione maturata.

Ricorda

Al contrario prima della succitata modifica l'articolo 1748, comma 1, del codice civile, stabiliva che *“l'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione alla parte eseguita”*.

A seguito delle modifiche invece ora **il diritto dell'agente alla provvigione non dipende più dal buon fine della operazione**, anzi al contrario sorge sin dal momento in cui il preponente e il terzo concludono il contratto procurato dall'agente.

Infatti, già dal momento in cui si verifica tale circostanza l'agente vanta un **diritto di credito vero e proprio** e non, come avveniva prima della modifica legislativa, una mera aspettativa.

Ciò premesso, si ritiene che l'esecuzione del contratto ad opera delle parti rappresenta un momento che, assumendo rilevanza sotto l'esclusivo profilo della regolazione finanziaria del rapporto d'agenzia tra le stesse instaurato, non riveste rilievo ai fini dell'imputazione a reddito da parte dell'agente delle provvigioni di cui ha già maturato il diritto.

In conclusione si ritiene che **l'ultimazione della prestazione** costituente il **momento rilevante ai fini fiscali**, per l'imputazione temporale dei proventi relativi alle prestazioni di servizi, può dirsi verificata nel momento di insorgenza del diritto alla provvigione che matura alla data in cui il preponente e il terzo concludono il contratto, promosso dall'agente stesso.

Nota bene

Ne consegue che le **provvigioni attive** risultano **imponibili** in capo all'agente nel **periodo d'imposta** in cui il preponente e il terzo **concludono il contratto** procurato dall'agente stesso.

PRINCIPIO DI COMPETENZA
NEL RAPPORTO DI AGENZIA



RILEVANO SEMPRE LE PROVVISORIE MATURE



A NULLA RILEVA IL MOMENTO DI
PAGAMENTO

Gli acconti provvigionali: il caso concreto

Il quesito posto riguarda proprio la corretta applicazione del principio di competenza sopra meglio descritto alla fattispecie degli acconti provvigionali.

Nel caso in questione, come anticipato in premessa, la ditta mandante provvede a corrispondere **acconti provvigionali** che risultano nei primi tre anni di attività dell'agente notevolmente **superiori alle provvigioni** a questo **spettanti** sulla base dei contratti procurati.

Ciò deriva evidentemente dal fatto che l'agente riesce ad ottenere una **garanzia di entrate fisse anche nei primi anni di attività** convinto di riuscire a riassorbire le differenze percepite in misura maggiore a quella spettante negli anni successivi.

La società di servizi che elabora UNICO tuttavia non applica tuttavia il corretto principio di competenza ma provvede a tassare gli acconti provvigionali applicando di fatto il principio di cassa.

La verifica sul corretto sistema di tassazione fa rilevare pertanto nel caso concreto il sostenimento di **maggiore irpef, addizionali e contributi previdenziali** in tre periodi di imposta (2010, 2011, 2012).

A peggioramento della situazione del soggetto incide la situazione di mercato la quale fa sì che le provvigioni spettanti crescano debolmente e che dunque il debito evidenziato dalla ditta mandante nei confronti dell'agente si riassorba in maniera molto limitata.

Ciò induce l'agente a **richiedere una sensibile diminuzione dell'acconto provvigionale** ricevuto nell'ottica di riassorbire il debito maturato con la ditta mandante nei primi anni di attività al fine di evitare di trovarsi in difficoltà in casi di termine del rapporto di agenzia.

Senonchè la riduzione di acconto provvigionale origina ora l'effetto contrario e cioè minore liquidità in capo all'agente rispetto a quella di cui avrebbe diritto sulla base dei prospetti provvigionali (il tutto al fine di riassorbire il debito) e maggiori imposte da corrispondere rispetto agli acconti ricevuti (nel rispetto del principio di competenza sopra ampiamente analizzato).

Tale situazione paradossale impone dunque di procedere almeno alla **richiesta di rimborso** nel rispetto dei termini di cui all'art. 38 D.P.R. 602/73 e dunque nei 48 mesi dal versamento delle somme.

Si propone di seguito l'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle entrate

Oggetto: richiesta di rimborso imposte dirette e addizionali UNICO 2011

In occasione della compilazione di UNICO 2011 il Sig..... nato a e residente a Via C.F. titolare di P. IVA ed esercente l'attività di agente di commercio ha provveduto a versare le imposte sui redditi per il periodo d'imposta 2010 avvalendosi della proroga al 5 agosto 2011. Si allegano F24 relativi. Successivamente, seppur nei termini per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 38 D.P.R n. 602/73, il soggetto ha potuto constatare di avere versato imposte in eccedenza e dunque non dovute.

Infatti in occasione di UNICO 2011 sono state per errore dichiarate provvigioni per un totale pari a € 68.225 mentre sulla base dei prospetti provvigionali e della documentazione fornita dalle ditte mandanti dovevano essere dichiarate provvigioni secondo corretto principio di competenza ex art. 109 TUIR per € 49.344.

In buona sostanza **è stato applicato il principio di cassa e non quello di competenza** e dunque sono stati dichiarati come redditi gli acconti provvigionali incassati e derivanti dalle fatture emesse e non le provvigioni spettanti come dispone il già sopra citato principio di competenza e come del resto chiarisce la R.M. n. 91 del 12/07/2006. Si vedano in allegato prospetti delle provvigioni maturate forniti dalla ditta mandante.

In buona sostanza dalla documentazione allegata risultano da dichiarare nel 2010 le seguenti provvigioni di competenza per un totale di € 49.134 :

Al contrario nella dichiarazione originaria sono stati dichiarate 68.225 a RG2 e dunque è stato dichiarato un maggior imponibile a quadro RG 2 per € 19.091 (68.225 contro 49.134).

Quanto sopra detto ha portato ad una rideterminazione del reddito di impresa che

da € 49.020 scende a € 29.929.

Tutto ciò ha provocato un eccesso di versamento di addizionali e un minor credito irpef come segue:

- Minor credito Irpef per € **6.351** (RN 42) credito originario 1.359 e nuovo credito 7.710.
- Maggior debito addizionali regionale per € **298** (RV 7) debito originario 481 e debito ricalcolato 183.
- Maggior debito addizionale comunale per € **93** (RV 15) debito originario € 115 e ricalcolato € 22
- Maggiori contributi INPS dovuti per € 3.861 per i quali verrà presentata istanza separata di rimborso all'INPS competente.

Per agevolare l'Ufficio nel calcolo del rimborso spettante si allega ricalcolo di UNICO 2011 tenuto conto della corretta compilazione del rigo RG2 con le provvigioni di competenza pari a € 49.134 (in sostituzione a quelle erroneamente indicati pari a € 68.225) e di tutti i quadri da esso conseguenti (RN, RV, RR).

A lato del prospetto riepilogativo delle somme dovute sulla base della dichiarazione liquidata vengono annotate le differenza richieste a rimborso.

Si voglia dunque procedere al rimborso delle somme sopra indicate quanto prima.

Circa 1 anno dopo l'invio della richiesta di rimborso **l'Ufficio procede ad accreditare la somma** direttamente sul conto corrente del soggetto.

Ora avuta la rettifica sostanziale del reddito da parte dell'agenzia delle entrate occorre presentare la **pratica telematica di rimborso all'INPS** che verificati i documenti attestanti la richiesta di rimborso esaudita dall'Agenzia provvederà (probabilmente in tempi più lunghi) a rimborsare anche i contributi previdenziali.

Nota bene

Tali **contributi inps** una volta rimborsati dovranno essere dichiarati a RM e dunque a **tassazione separata** salvo opzione per la tassazione ordinaria proprio perché gli stessi furono dedotti a suo tempo secondo principio di cassa.

La tassazione separata di tali somme fa sì che le stesse siano sottratte alla concorrenza alla formazione del reddito complessivo, con determinazione dell'aliquota separata irpef ai sensi dell'art. 21 TUIR, ed inoltre che non rilevino ai fini delle addizionali regionali e comunali e della contribuzione inps.

Al contrario **le somme rimborsate in termini di Irpef** ed addizionali **non avranno alcuna incidenza** sulla dichiarazione del soggetto.

Conclusione

La vicenda sopra descritta rappresenta un caso reale certamente utile a chiarire non solo quali possono essere gli effetti dell'errore nell'applicazione del principio di competenza rispetto a quello di cassa ma anche quali possono essere le problematiche legate ai tempi di erogazione dei rimborsi rispetto agli ordinari tempi di versamento delle imposte da modello unico.

In merito infine alla **richiesta di rimborso** si tiene a precisare che si è ritenuto **essere l'unica strada percorribile** poiché la procedura della dichiarazione integrativa di cui alla C.M. 31/2013 è stata ritenuta per un agente in contabilità semplificata una procedura non esente da rischi.

Infatti la circolare citata consente nel caso in cui si sia errato a calcolare le imposte a sfavore del contribuente di procedere a ricalcolare autonomamente tutte le annualità interessate dall'errore fino a giungere alla annualità per la quale è inviabile **integrativa a favore** (all'interno della quale devono confluire le risultanze delle precedenti riliquidazioni).

Senza addentrarci nello specifico preme precisare che la procedura in esame viene prevista per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali e visto che il risultato finale di tale macchinosa operazione è tuttavia un tributo a credito immediatamente compensabile e quindi ben lontano dai tempi dei rimborsi, si è comunque ritenuto di non addossarsi il rischio e scegliere la strada più lenta ma certamente più sicura.

La prima di tranches di rimborso dall'agenzia ha fortunatamente dato ragione a questa scelta.

RICHIESTA DI RIMBORSO

IRPEF



ENTRO 48 MESI DAL VERSAMENTO



RICHIESTA DI RIMBORSO INPS



**SOLO A SEGUITO DELLA RETTIFICA DEL REDDITO
DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

26 settembre 2016
Fabio Balestra